

CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE
PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL
D. LGS. N. 165/2001

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di BELLUNO

congiuntamente indicate come le “**Parti**”

VISTO

- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e s.m.i. istitutivo della Federazione e degli Ordini territoriali;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico in materia di Pubblico Impiego”, con particolare riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il “Codice di comportamento e tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della FNOMCeO” approvato con delibera n. 204 nella seduta del 17 giugno 2020;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI “Responsabilità Disciplinare”;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (d'ora in avanti “UPD”) e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la FNOMCeO ha approvato il Regolamento dei procedimenti disciplinari con delibera di Consiglio Nazionale n.3 del 18 giugno 2020 e ha istituito l'UPD prevedendo all'art. 22 la possibilità per gli OMCEO di convenzionarsi per la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio medesimo;
- l'Ordine summenzionato ha espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio;
- la scelta di gestire in via unificata l'UPD, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficienza, garantisce l'esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Istituzione dell'UPD unico competente per i procedimenti disciplinari

È istituito tra le Parti l'UPD Unico competente per i procedimenti disciplinari per l'OMCEO di BELLUNO ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

L'UPD ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Regolamento dei procedimenti disciplinari è composto dai seguenti componenti:

- a. Il Presidente, nella persona del Direttore generale FNOMCeO, dott. Enrico De Pascale;
- b. Un membro, nella persona del dirigente Responsabile delle Risorse umane della FNOMCeO, dott.ssa Cecilia D'Addio;
- c. Un membro, nella persona del soggetto interno all'OMCEO convenzionato, nominato da quest'ultimo Ordine nella persona della sig.ra Catia Dal Farra.

Art. 3 Compiti

All'UPD è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.

Per le infrazioni di minore gravità, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile dell'OMCEO aderente.

L'UPD gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali.

Art. 4 Spese di funzionamento

Il presente accordo non comporta oneri e spese aggiuntive.

Per l'operatività dell'UPD la FNOMCeO mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari.

Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso.

Art. 5 – Soggetti aderenti

Alla presente Convenzione potranno aderire tutti gli Ordini territoriali che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata a tempo indeterminato. È fatta salva la possibilità per l'OMCEO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione.

Roma, 03 novembre 2020

Il Presidente dell'OMCEO di BELLUNO

Il Presidente della FNOMCeO